CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Fasc. 1.6.1.0.0.0/4/2019

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO PER GLI ENTI PROPRIETARI O GESTORI DELLE STRADE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 26 L. N. 488/1999 PER LA DURATA DI 60 MESI

CIG 7959046C86, CIG 7959054323, CIG 7959067DDA, CIG 79590743A4, CIG 7959086D88, CIG 79590900D9, CIG 795909227F

Termine ultimo per richieste scritte di chiarimenti e/o informazioni: 09/08/2019

Scadenza presentazione offerte: ore 11,00 del giorno 20/08/2019

Prima Seduta pubblica di gara virtuale: ore 11,30 del giorno 20/08/2019

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
SOGGETTO AGGREGATORE
Città metropolitana di Bologna – C.F. 03428581205
Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Sito istituzionale: www.cittametropolitana.bo.it

Pubblicato sul profilo del Committente in data 08/07/2019

Indice

1. PREMESSE
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)
2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 DOCUMENTI DI GARA
3.2 CHIARIMENTI
3.3 COMUNICAZIONI
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
5. DURATA DELLE CONVENZIONI E OPZIONI
5.1 DURATA
5.2 OPZIONI
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
7. REQUISITI GENERALI
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
9. AVVALIMENTO
10. SUBAPPALTO
11. GARANZIA PROVVISORIA
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
15.1.1 PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
15.3.2 Documentazione a corredo
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
15.4 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C"– OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18.1 RIPARAMETRAZIONE
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTA NELLA BUSTA A
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLE CONVENZIONI
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
27. DURATA DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATI:
All. 1) modello istanza di partecipazione
All. 2) dichiarazione integrativa al DGUE
All. 3) Mod. F23 per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo relativa all'istanza con contrassegno telematico (1 marca da € 16,00 ogni quattro facciate)
All. 4) patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019
All. 5) Mod. B fornitori
All. 6) modello offerta tecnica
All. 7) *omissis*
All. 8) tabella valutazione offerta tecnica
All. 9) organizzazione minima del servizio
All. 10) piano neve tipo minimo

1. PREMESSE

La Città metropolitana di Bologna è **Soggetto Aggregatore** (d'ora innanzi **SA**) *ex* delibera A.n.ac. n. 31 del 17/1/2018, nonchè ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, c. 499, L. 208/2015 e 9, c. 2, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Stante la peculiarità del servizio oggetto del presente disciplinare alla convenzione potranno aderire solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade che insistono sul territorio regionale e sulle quali verrà espletato il servizio, quindi Comuni, Province, Città metropolitana ed eventuali altri enti proprietari/gestori.

Nella programmazione presentata al MEF l'Ente scrivente ha proposto, quale iniziativa da attivare, la procedura di gara a livello aggregato per l'affidamento di alcuni dei servizi e delle forniture inerenti la manutenzione stradale rientranti nella categoria merceologica (25) di competenza di cui al DPCM 11/07/2018, per gli EE.LL. e gli enti non sanitari aventi sede nella Regione, prevedendo, per il terzo trimestre 2019, l'attivazione delle convenzioni: pertanto, con determina a contrarre PG n. 41688/2019 esecutiva dal 3/07/2019 ha disposto di attivare la procedura in oggetto.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo: Codice).

Per la tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto non sussistono Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati, così come previsto dall'art. 34 del Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione come dettagliato al successivo paragrafo 2.

L'appalto in oggetto si configura come appalto misto di servizi e forniture, in cui la percentuale di queste ultime è meramente accessoria da consentire, secondo il criterio della prevalenza, la qualificazione del presente appalto come appalto di servizi.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono le reti stradali insistenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna di proprietà/in gestione delle Amministrazioni/Enti Contraenti che utilizzeranno la Convenzione [codice NUTS ITH5].

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Codice, il Responsabile dell'Area Manutentiva Pianura della Città metropolitana di Bologna, Ing. Barbara Luchetti, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni/Enti contraenti alla nomina del proprio Responsabile del procedimento e del proprio Direttore dell'esecuzione Contrattuale per ogni singolo contratto/ordinativo di fornitura stipulato sulla base dello schema di convenzione approvato con la citata determina a contrattare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 31 e 101 del Codice.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara la Città Metropolitana si avvale del Sistema per gli Acquisti

Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato a internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

La presentazione delle offerte, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sullo stesso e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalla registrazione stessa.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ .

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando GUUE;

2) Disciplinare di gara e relativi n. 10 allegati;

3) Capitolato speciale e relativi n. 2 allegati;

4) Schema di convenzione

I documenti di valutazione dei rischi - All. n. 2 al capitolato - contengono una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alle tipologie di prestazioni oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, c. 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sulla base dei rischi standard da interferenze individuali, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti gli oneri per la sicurezza ivi indicati al successivo paragrafo 4.

Tali documenti saranno integrati dall'Amministrazione/Ente Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendoli ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando eventuali oneri aggiuntivi. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all'Ordinativo di Fornitura prima dell'inizio dell'attività.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, sul SATER, nonché sul profilo del committente https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione mediante link alla piattaforma SATER.

3.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare **entro** le **ore 10:00 del 09/08/2019.** Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata, né oltre il suddetto termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti da cui si accede alla presente

procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ .

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia Intercenter, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla stipula di Convenzioni ex art. 26, c. 1, L. n. 488/1999 e ha ad oggetto l'appalto relativo al *SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO,* rientrante nella categoria della manutenzione stradale (categoria 25 DPCM 11/07/2018), CPV 90620000-9.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera ggggg), e dall'art. 51 del Dlgs. n. 50/2016, la presente procedura è, altresì, suddivisa in n. 7 lotti territoriali per l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto. E' stata scelta, anche in esito ai fabbisogni emersi in sede di rilevazione effettuata dal Soggetto Aggregatore appaltante, una dimensione corrispondente alla singola provincia e/o alla aggregazione di due o più province, comprendenti i comuni dei relativi ambiti territoriali. Detta suddivisione è ritenuta funzionale in ragione sia della semplificazione della gestione coordinata dei servizi, grazie alla contiguità e alle caratteristiche morfologiche dei territori dei Comuni stessi, sia dell'incentivazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché per consentire potenzialmente una maggiore economia di spesa a favore delle Amministrazioni/Enti aderenti.

L'appalto è, dunque, così suddiviso:

N. lotto	Descrizione dei lotti territoriali	Importo lotto, comprensivo dei costi della manodopera: €	Importo oneri per la sicurezza €	CIG
1	Amministrazioni/Enti proprietari/gestori di strade insistenti sul territorio della provincia di Bologna	*7.000.000,00*	*140.000,00*	*CIG 7959046C86*
2	Amministrazioni/Enti proprietari/gestori di strade insistenti sul territorio delle province di Ferrara e Ravenna	*7.000.000,00*	*140.000,00*	*CIG 7959054323*
3	Amministrazioni/Enti proprietari/gestori di strade insistenti sul territorio delle province di Rimini e Forlì-Cesena	*6.000.000,00*	*120.000,00*	*CIG 7959067DDA*
4	Amministrazioni/Enti proprietari/gestori di strade insistenti sul territorio della provincia di Modena	*6.000.000,00*	*120.000,00*	*CIG 79590743A4*
5	Amministrazioni/Enti proprietari/gestori di strade insistenti sul territorio della provincia di Reggio Emilia	*4.500.000,00*	*90.000,00*	*CIG 7959086D88*
6	Amministrazioni/Enti proprietari/gestori di strade insistenti sul territorio della provincia di Parma	*6.000.000,00*	*120.000,00*	*CIG 79590900D9*
7	Amministrazioni/Enti proprietari/gestori di strade insistenti sul territorio della provincia di Piacenza	*4.500.000,00*	*90.000,00*	*CIG 795909227F*
Totale oneri sic.			*820.000,00*	
Totale importo lotti		*41.000.000,00*		
Totale importo				*41.820.000,00*

Gli importi a base di gara per ogni singolo lotto sono al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischio di interferenza.

Detti oneri, come sopra distinti per singolo lotto, sono quantificati in complessivi € 820.000,00, iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 20% del valore del servizio.

L'affidamento dei suddetti servizi viene effettuato dalla Città metropolitana, in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, in favore degli enti proprietari e/o gestori delle strade insistenti sul territorio regionale sulle quali verrà espletato il servizio, quindi Comuni, Province, Città metropolitana ed eventuali altri enti proprietari/gestori.

Il valore complessivo stimato di tutte le Convenzioni per i 60 mesi previsti è pari ad € 41.000.000,00 [quarantunomilioni/00], comprensivo dei costi della manodopera, IVA esclusa, come sopra suddiviso per ciascun lotto e al netto degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso

- ivi indicati.

Si precisa che il valore sopra indicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni/Enti che aderiranno alle convenzioni nel loro arco di durata.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le amministrazioni/Enti né per il Soggetto Aggregatore. Si tratta di importi meramente presuntivi che non attribuiscono all'Aggiudicatario il diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità, restando conseguentemente a suo carico il rischio per la stipulazione o meno dei contratti con Amministrazioni/Enti contraenti.

Di conseguenza, con riferimento agli importi complessivi stimati posti a base d'asta per ciascun lotto, si precisa che si tratta di una stima del fabbisogno dei suddetti servizi per l'intera durata delle Convenzioni effettuata al meglio delle conoscenze attuali della Città metropolitana di Bologna in qualità di Soggetto Aggregatore, in ragione della raccolta e aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte degli Enti, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999.

Ciascun concorrente può presentare offerta per ciascun lotto territoriale.

Uno stesso concorrente può risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

5. DURATA DELLE CONVENZIONI E OPZIONI

5.1 DURATA

Le Convenzioni avranno durata di 60 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Amministrazioni contraenti possono emettere:

• OF nel periodo dalla sottoscrizione della convenzione e fino ai 36 mesi da tale data;

• OAF per l'intera durata della convenzione.

Relativamente agli OAF l'emissione è subordinata alle condizioni di cui all'art. 11 dello schema di convenzione, e finalizzata alla remunerazione della quota di extracanone per i contratti in corso. Le Amministrazioni/Enti possono aderire secondo le modalità indicate all'art. 7 dello schema di convenzione. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla Convenzione medesima, qualora sia esaurita la quota pari al 60% del massimale, anche eventualmente incrementata.

Gli ordinativi di fornitura (contratti) sottoscritti dalle singole Amministrazioni/Enti che aderiranno alla Convenzione avranno durata pari a mesi 24 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le singole Amministrazioni non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 20.000,00=, fatta salva la facoltà del fornitore di accettare ordinativi di fornitura per importi inferiori**.**

Resta inteso che per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario.

5.2 OPZIONI

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, sia esaurito l'importo massimo sopra indicato, il S.A. potrà chiedere all'aggiudicatario di eseguire le stesse prestazioni fino alla

concorrenza del limite di un quinto ai sensi dell'art. 106, c. 12, del Codice.

Ai fini dell'art. 35, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato di ciascun lotto, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, comprensivo del citato eventuale incremento di cui all'art. 106, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, è il seguente:

Valore massimo complessivo: € 49.200.000,00 così funzionalmente (territorialmente) suddiviso:

lotto 1: Valore massimo complessivo: € 8.400.000,00

lotto 2: Valore massimo complessivo: € 8.400.000,00

lotto 3: Valore massimo complessivo: € 7.200.000,00

lotto 4: Valore massimo complessivo: € 7.200.000,00

lotto 5: Valore massimo complessivo: € 5.400.000,00

lotto 6: Valore massimo complessivo: € 7.200.000,00

lotto 7: Valore massimo complessivo: € 5.400.000,00

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ai singoli lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Contratti di rete

Alle aggregazioni di imprese aderenti ai contratti di rete di cui all'art. 45, c. 2, lett. f), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari.

In particolare:

1.1.1.a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

1.1.1.b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

1.1.1.c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, c. 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, all'impresa che ha depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'art. 186-bis del predetto R.D.; tra il momento del deposito della domanda di cui sopra ed il momento del deposito del relativo decreto di ammissione, per partecipare alla gara è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi del citato art. 110, comma 5, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; ai sensi del citato art. 186-bis, comma 6, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura

concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-*ter*, del d.lgs. n. 165/2001;
- che non accettino le clausole contenute nel patto di integrità, allegato 4 al presente disciplinare (cfr art. 1, comma 17, L. 190/2012);
- se aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21/11/2001, che non siano in possesso dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, c. 3, del DM 14 dicembre 2010.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Per la partecipazione a qualunque lotto oggetto di gara: iscrizione, per attività coerenti con il servizio posto a gara, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

8.2.1) Fatturato **globale medio annuo** riferito agli ultimi **n. 3 esercizi finanziari** disponibili (2016-2017-2018) non inferiore al 30% dell'importo a base di gara per il lotto territoriale di partecipazione.

Tale requisito è richiesto poiché il Soggetto aggregatore ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell'appalto e la specificità dell'oggetto dello stesso, sia un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione delle prestazioni.

Il concorrente che partecipa per più lotti territoriali deve possedere e dimostrare il requisito di fatturato globale medio annuo per un valore almeno pari al 30% della sommatoria degli importi a base di gara di tutti i lotti di interesse. Laddove tale requisito non fosse posseduto per tutti i lotti di partecipazione, la Stazione Appaltante ammetterà il Concorrente soltanto nei lotti per i quali possiede il requisito prescritto, partendo dal lotto territoriale d'importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine decrescente di

importo.
Il possesso del requisito è da comprovare, ai sensi dell'art. 86, c. 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'art. 86, c. 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
8.2.2) Fatturato **specifico medio annuo**, nel settore di attività oggetto dell'appalto, **riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari** disponibili (2016-2017-2018), non inferiore al 15% dell'importo a base di gara per il lotto territoriale di partecipazione.
Il settore di attività oggetto dell'appalto è da intendersi quello dei servizi per la manutenzione invernale delle strade e autostrade, svolti in favore di Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed altri soggetti pubblici o privati.
Tale requisito è richiesto poiché la stazione appaltante ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell'appalto e la specificità dell'oggetto dello stesso, sia un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione delle prestazioni.
Il Concorrente che partecipa per più lotti territoriali deve possedere e dimostrare il requisito di fatturato specifico per un valore almeno pari al 15% della sommatoria degli importi a base di gara di tutti i lotti di interesse. Laddove tale requisito non fosse posseduto per tutti i lotti di partecipazione, la Stazione Appaltante ammetterà il Concorrente soltanto nei lotti per i quali possiede il requisito prescritto, partendo da quello d'importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine decrescente di importo.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, mediante la presentazione di apposito elenco riepilogativo delle prestazioni eseguite, corredato delle relative fatture quietanzate, con evidenziati gli importi riferiti al fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli del presente appalto e relative agli esercizi di riferimento, ovvero, in alternativa, corredato dei certificati di regolare esecuzione/conformità di detti servizi dai quali si evinca l'eseguita prestazione del concorrente per luogo, tempo e quantità.
In ogni caso, l'elenco riepilogativo fornito dovrà contenere l'indicazione sintetica del numero ed imponibile delle singole fatture (al netto degli eventuali importi di ritenuta di garanzia, se previsti), evidenziando le relative annualità di riferimento. Si raccomanda di verificare che le scansioni di ogni documento caricato sulla piattaforma Sater siano leggibili.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, fermo restando il

requisito di fatturato specifico medio annuo non inferiore al 15% dell'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione a comprova, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito regolarmente negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare almeno 2 (due) contratti per la manutenzione invernale di strade e/o autostrade, di importo minimo complessivamente pari al 20% dell'importo a base di gara del lotto per cui concorre.

Il Concorrente che partecipa per più lotti territoriali deve possedere e dimostrare il requisito in argomento, due contratti pari almeno al predetto 20%, in riferimento alla sommatoria degli importi a base di gara di tutti i lotti di interesse. Laddove tale requisito non fosse posseduto per tutti i lotti di partecipazione, la Stazione Appaltante ammetterà il Concorrente soltanto nei lotti per i quali possiede il requisito prescritto, partendo da quello d'importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine decrescente di importo.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice:

• in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

• in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In alternativa, il concorrente può fornire le relative fatture quietanzate, con evidenziati gli importi riferiti alle prestazioni analoghe a quelle del presente appalto e relative agli esercizi di riferimento, corredate da un prospetto riepilogativo con indicazione sintetica del numero ed imponibile delle singole fatture (al netto degli eventuali importi di ritenuta di garanzia, se previsti). Si raccomanda, infine, di verificare che le scansioni di ogni documento caricato sulla piattaforma Sater siano leggibili.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

L'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui al

paragrafo **8.1**, deve essere posseduta:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al paragrafo **8.2.1** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso e in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al paragrafo **8.2.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso e in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente paragrafo **8.3** "esecuzione nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare almeno 2 (due) contratti per la manutenzione invernale di strade e/o autostrade, di importo minimo complessivamente pari al 20% dell'importo a base di gara del lotto per cui concorre" deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possederlo in misura maggioritaria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo **8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnico professionale di cui ai punti **8.2 e 8.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

L'art. 89 del Codice prevede che l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente punto 8.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante

presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello disponibile sulla piattaforma SATER nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative di cui all'allegato 2 al presente disciplinare, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 e 7, del Codice, con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, all'originale o copia autentica del contratto di avvalimento, nonché al proprio PASSOE come indicato al successivo paragrafo 15.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino *al singolo lotto* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente di provvedere, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi e/o delle forniture che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto riferito a ciascun lotto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, a pena di esclusione, è corredata:

1. da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto per cui si partecipa o sulla somma degli importi in caso di partecipazione a più lotti. Gli importi della garanzia provvisoria sono così determinati per ciascun lotto:

Lotto 1 Euro 140.000,00

Lotto 2 Euro 140.000,00

Lotto 3 Euro 120.000,00

Lotto 4 Euro 120.000,00

Lotto 5 Euro 90.000,00

Lotto 6 Euro 120.000,00

Lotto 7 Euro 90.000,00

salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7, del Codice;

2. dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva ex art. 93, c. 8, del Codice. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, c. 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato con valore al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 231/2007, in contanti,

con bonifico, in assegni circolari intestati a Tesoreria della Città metropolitana di Bologna o versati sul conto di Tesoreria dell'Ente acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di BOLOGNA VIA RIZZOLI, 5 - IT46 A030 6902 4771 0000 0046 048 BIC: BCITITMM - **Codice Ente**: 1040025.

Istruzioni per il Cassiere:

HU00 (ambiente emulazione)

Ente 1040025.

TIPO DEPOSITO:PRO

INTESTAZIONE.....(indicare chi effettua il versamento)

CAUSALE: valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve.

TIPO CAUZIONE: C

CODICE BOLLO: 025 (esente)

IMPORTO .....

invio di verifica dati

CONFERMA: SI'

In questo caso, i soggetti non aggiudicatari con la liberatoria rilasciata dalla stazione appaltante possono recarsi in Tesoreria, Filiale Rizzoli, Via Rizzoli 5 - Bologna - e chiedere lo svincolo del predetto deposito cauzionale.

Nel caso di deposito cauzionale versato presso altre filiali, o a mezzo bonifico da altre banche, è possibile esclusivamente versare con TESIN creando un provvisorio di entrata a favore della stazione appaltante restituibile solo attraverso l'emissione di un mandato di pagamento.

In questo caso i soggetti non aggiudicatari devono compilare il "Mod. B fornitori" allegato 5 al presente disciplinare, con le indicazioni necessarie per procedere all'emissione del mandato di pagamento: la somma sarà riaccreditata tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'emissione del mandato e del conseguente accreditamento.

In ogni caso deve essere comunque allegata la dichiarazione avente ad oggetto l'impegno di un fideiussore a rilasciare apposita garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

Il concorrente che intende costituire la cauzione provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare sul SATER la ricevuta del pagamento effettuato;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, c. 3, del Codice, conforme, ai sensi dell'art. 103, c. 9 del Codice, allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che si intende espressamente richiamato.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio nonché dovrà avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno del fideiussore devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER:**

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D. lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7, del Codice.

a.1) possesso della **certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000** rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%. a.2) La suddetta riduzione si applica, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle **microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**.	50,00%
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009	Da sola -30% cumulabile con lett. a.1) -50%-30%
b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1)	Da sola – 20% Cumulo con lett. a.1) -50%-20%
c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.	Da sola -20% cumulabile con lett. a.1 e a.2) – 50% - 20%
d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS	Da sola -15% cumulabile con lett.

14067.	a.1), a.2), b.1), b.2),
e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	30% non cumulabile

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti **allegando sulla piattaforma SATER copia scansionata dei relativi certificati.**

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, c. 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o della dichiarazione di impegno del fideiussore, a condizione che la medesima sia stata costituita e/o esplichi i propri effetti in data anteriore a quella di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciarla o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 e allegano, come successivamente indicato, la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	7959046C86	€ 200,00
2	7959054323	€ 200,00
3	7959067DDA	€ 200,00
4	79590743A4	€ 200,00
5	7959086D88	€ 140,00
6	79590900D9	€ 200,00
7	795909227F	€ 140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, c. 67, della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/ .

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 11:00 del giorno 20/08/2019.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, nonché l'istanza di partecipazione, il DGUE e relativa dichiarazione integrativa del concorrente e dell'eventuale ausiliario, il patto di integrità, l'eventuale "modello B fornitori" e l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente/ausiliario o suo procuratore ovvero, in caso di partecipazione plurisoggettiva, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 15.1.

L'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, il patto di integrità, l'eventuale "modello B fornitori" e l'offerta tecnica devono essere redatti sui modelli predisposti dalla stazione appaltante (allegati 1, 2, 4, 5 e 6 al presente Disciplinare), e messi a disposizione all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione dedicata alla presente procedura, nonché caricati sul SATER, unitamente al "modello F23" (allegato 3 al Disciplinare). L'offerta economica, invece, deve essere compilata direttamente sulla piattaforma SATER e la sua mancanza invalida l'offerta.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (e dichiarazione integrativa a corredo), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, c. 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" - Documentazione amministrativa contiene l'istanza di partecipazione, il DGUE (anche di eventuali imprese ausiliare), le dichiarazioni integrative e/o sostitutive nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ .

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all'allegato n.1 e **deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente oppure da un suo procuratore.**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

•**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

•**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

•**se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente **allega sul SATER** anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura fissando termine e modalità per adempiere.

15.1.1 PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

L'operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/ consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione. In tal caso, il concorrente dovrà dichiarare nell'istanza di partecipazione il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le

quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e/o le attività svolte per un lotto, a scelta tra quelli a cui si intende partecipare.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo, nonché i Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate esecutrici dovranno presentare tante istanze di partecipazione, tanti DGUE e relative dichiarazioni integrative quanti sono i Lotti per i quali intendono partecipare;
- in caso di RTI e Consorzi diversi da quelli sopra, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà presentare tante istanze di partecipazione, tanti DGUE e relative dichiarazioni integrative quanti sono i Lotti per i quali intende partecipare indicando, per ogni Lotto, la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

ll concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, utilizzando il modello presente sul SATER. Compila altresì dichiarazioni integrative tassativamente utilizzando il modello (allegato 2 al presente Disciplinare) reso disponibile dalla stazione appaltante sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE e le dichiarazioni integrative dovranno essere scaricati, compilati, firmati digitalmente e allegati all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte già compilata dal sistema.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per **ciascuna impresa ausiliaria**, deve allegare sul SATER:

1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazioni integrative al DGUE a firma dell'ausiliaria;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) copia scannerizzata del PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010),

oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

<u>In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, con esclusione della voce relativa all'indicazione della terna dei subappaltatori.</u>

Il concorrente, per ciascun lotto, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «•» ovvero compilando:

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità di cui al paragrafo 8.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 8.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

<u>ll DGUE è sottoscritto mediante firma digitale dai seguenti soggetti:</u>

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,

ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26/10/2016, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante con atto sindacale n. 19/2019 reperibile al link https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1935010010100/M/2477110010100/T/Codice-di-comportamento-della-Citta-metropolitana-di-Bologna e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, per quanto compatibile, pena la risoluzione del contratto;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. si impegna a conformarsi al patto di integrità adottato dalla stazione appaltante, tramite sottoscrizione con firma digitale e successiva allegazione alla documentazione amministrativa, allegato 4 al presente disciplinare;

5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

6. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ovvero** indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

7. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011;

8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ***oppure*** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice come meglio specificato nel successivo paragrafo 15.4;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 193/2006 nel testo vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura d'appalto in oggetto.

***Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"*:**

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010), *oppure* dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del d.m. 14.12.2010, e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del Codice:

11. dichiara il possesso del requisito previsto dall'art. 93, c. 7, del Codice, e allega copia conforme della relativa certificazione;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

12. dichiara, nella persona del legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli artt. 80, c. 5, lett. b), e 110, c. 3, del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, c. 6, della legge fallimentare;

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

13. dichiara, nella persona del legale rappresentante dell'impresa che ha depositato la domanda, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del deposito della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente e di avvalersi per la partecipazione alla gara dei requisiti di un altro soggetto, come specificato nel DGUE;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, c. 2, e 53, c. 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Tutte le predette dichiarazioni sono già contenute nell'istanza di partecipazione (All. 1 al presente Disciplinare).

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente oltre all'istanza di partecipazione, al DGUE e relativa dichiarazione integrativa, eventualmente al modello B fornitori, nonché alla documentazione citata nei precedenti paragrafi, allega sul SATER i seguenti documenti:

1. Copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93, c. 8, del Codice;

3. patto di integrità sottoscritto digitalmente;

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC relativo al/i lotto/i per cui si concorre;

5. copia scannerizzata dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23 reso disponibile tra i documenti di gara;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del Codice:

6. copia scannerizzata della certificazione di cui all'art. 93, c. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 15.1.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

■ copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

■ copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

■ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

■ copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

■ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, c. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

■ copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

■ copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

■ in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del

soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

o, in alternativa,

■ in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti o le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo eventualmente non già ricomprese nel modello di istanza di partecipazione, allegato 1 al presente disciplinare, potranno essere rese sotto forma di allegati alla istanza di partecipazione stessa.

15.4 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica, costituiscano segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del Codice, ai sensi del quale il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. A tal proposito si precisa che i segreti tecnici industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente comprovati come sussistenti; il concorrente deve, quindi, allegare sul SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "*Segreti tecnici e commerciali*" contenente le parti dell'offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea motivazione e documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali deve essere dichiarata e comprovata all'atto della

presentazione dell'istanza di partecipazione: in assenza di tale dichiarazione o in presenza di una dichiarazione del tutto generica la stazione appaltante – in caso di istanza di accesso agli atti – non darà luogo alla notifica al controinteressato e/o ad ulteriori interlocuzioni con il medesimo. La sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali deve, altresì, essere dichiarata e documentata con le stesse modalità anche in fase di eventuale verifica di anomalia di cui al successivo paragrafo 22.

L'Amministrazione si riserva comunque di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/:

- OFFERTA TECNICA redatta secondo il modello Allegato 6 al presente disciplinare (e costituita obbligatoriamente anche dai tre documenti sotto indicati);
- relazione "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO";
- due "PIANI NEVE TIPO";
- relazione "SERVIZI MIGLIORATIVI".

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Le predette relazioni hanno formato e dimensioni definite; in caso di non rispetto delle prescrizioni, la relazione sarà considerata valida e leggibile fino al limite di dimensione e qualunque cosa dichiarata fuori dal limite dimensionale non verrà letto e considerato.

Il termine "cartella" deve essere inteso in modo tecnico come corrispondente a una facciata di dimensioni A4: al fine di agevolare la lettura, un foglio (composto da due facciate) può contenere due cartelle, utilizzando la modalità di stampa fronte/retro (ad esempio, 20 cartelle corrispondono a 20 facciate dattiloscritte, ovvero a 10 fogli stampati fronte/retro). Inoltre l'eventuale copertina e indice non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di cartelle consentite.

Nella redazione delle relazioni descrittive per l'offerta tecnica non sono ammessi allegati ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente disciplinare e nel capitolato.

L'offerta tecnica, i piani neve tipo e le relazioni sopracitate devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta, i piani neve tipo e le relazioni sopracitate dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della istanza di cui al precedente paragrafo 15.1.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, formulata sul SATER secondo i criteri indicati nel presente disciplinare e con le modalità esplicitate nelle guide per

l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Il concorrente compilerà l'offerta economica inserendo nel campo previsto i ribassi percentuali offerti sui gruppi di voci dell'elenco prezzi posto a base di gara (Allegato 1 al Capitolato).

I valori e le percentuali devono essere indicati sulla piattaforma in cifre. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, in caso di ulteriori decimali varrà l'arrotondamento di tipo matematico. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Deve essere indicata:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun lotto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 6, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: offerta tecnica max punti 70; offerta economica max punti 30; totale: punti 100.

a) criteri relativi all'offerta tecnica e metodo di attribuzione del punteggio

ll punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella che segue per i quali, nella seconda colonna, la lettera T "tabellare" indica i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; la lettera Q "quantitativi" indica elementi di natura quantitativa, i cui punteggi vengono attribuiti sulla base di equazioni di seguito specificate; la lettera D "discrezionali", infine, sottintende elementi di natura qualitativa e conseguentemente valutati dalla commissione nell'esercizio della discrezionalità che le compete; viene altresì indicata la rispettiva incidenza:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	**D**	18
2) PIANO NEVE TIPO	**D**	18
3) IMPEGNI DEL FORNITORE: a) MEZZI SGOMBRANEVE	**Q**	 10

b) MEZZI SPARGISALE c) QUANTITA' MATERIALE ANTIGELIVO		6 6
4) SERVIZI MIGLIORATIVI	**D**	5
5) MEZZI EURO 5	**T**	5
6) IMPRESA CERTIFICATA	**T**	2
TOTALE MERITO TECNICO		**70**

La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante l'assegnazione di punteggi con le metodologie di seguito esposte.

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il concorrente dovrà redigere una Relazione descrittiva, denominata Relazione "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO", tenendo conto delle prescrizioni e dell'articolazione dell'allegato 9 al presente disciplinare "ORGANIZZAZIONE MINIMA DEL SERVIZIO" e delle attività e degli obblighi contenuti in ogni parte del capitolato e della documentazione di gara.

Detta Relazione dovrà contenere informazioni relative alla struttura Organizzativa dedicata al servizio (sia per le fasi di promozione della Convenzione che, soprattutto, per la fase di erogazione dei servizi), alle attrezzature ed ai mezzi dedicati, e dovrà essere composta da un massimo di n. 10 cartelle (fogli fronte/retro) - (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm., dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10).

La Commissione giudicatrice valuterà l'organizzazione del servizio in funzione dei seguenti criteri:

1) struttura dedicata al servizio;

2) attrezzature e mezzi dedicati al servizio;

3) report;

4) organizzazione del servizio.

La valutazione della Relazione descrittiva avverrà con le modalità definite nella Tabella 1 dell'Allegato 8 del presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà l'indice OS_i attribuito dalla commissione ad ogni concorrente.

L'organizzazione del servizio offerta da ogni concorrente verrà, quindi, valutata tramite il suddetto indice OS_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P1_i = 18 * \frac{OS_i\text{-off}}{OS_M\text{-off}}$$

dove:

$P1_i$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 1 (Relazione "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO");

18 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1 ("ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO");

OS_i-off = indice di valutazione, relativo all'organizzazione del servizio, attribuito all'offerta presa in esame;

OS_M-off = maggior indice di valutazione, relativo all'organizzazione del servizio, tra quelli attribuiti alle offerte presentate ed ammesse alla gara.

2) PIANO NEVE TIPO

Il concorrente dovrà redigere un documento composto da due PIANI NEVE TIPO, distinti uno per ambito territoriale di area vasta e uno per ambito territoriale di area ridotta, tenendo conto delle prescrizioni e delle articolazioni contenute nell'allegato 10 al presente disciplinare "PIANO NEVE TIPO MINIMO", dimensionato sulla RETE DI AREA VASTA TIPO e sulla RETE DI AREA RIDOTTA TIPO rispettivamente descritte nel medesimo allegato 10 e delle attività e degli obblighi contenuti in ogni parte del capitolato e della documentazione di gara.

Ogni singolo Piano neve tipo dovrà essere composto da un massimo di n. 10 cartelle fogli (fronte/retro) formato A4 (dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm., dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10) e n. 1 cartella formato A3 (solo fronte) per la cartografia di area.

La Commissione giudicatrice valuterà il Piano neve tipo di area vasta e il Piano neve tipo di area ridotta in funzione dei seguenti criteri:

1) chiarezza del documento;
2) organizzazione del servizio neve;
3) congruità con l'organizzazione del servizio generale dedicato al lotto;
4) congruità con quanto offerto negli impegni del fornitore;
5) distribuzione sul territorio dei depositi di stoccaggio del materiale antigelivo;
6) distribuzione sul territorio dei depositi dei mezzi sgombera neve;
7) efficacia del servizio neve offerto.

La valutazione del Piano neve tipo di area vasta avverrà con le modalità definite nella Tabella 2 dell'Allegato 8 del presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà l'indice $PNTAV_i$ attribuito dalla commissione ad ogni concorrente.

La valutazione del Piano neve tipo di area ridotta avverrà con le modalità definite nella Tabella 3 dell'Allegato 8 del presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà l'indice $PNTAR_i$ attribuito dalla commissione ad ogni concorrente.

Sarà poi determinato l'indice complessivo, applicando la seguente equazione:

$PNT_i = 0{,}35 * PNTAV_i + 0{,}65 * PNTAR_i$

Il criterio "Piano neve tipo" verrà, quindi, valutato tramite il suddetto indice PNT_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P2_i = 18 * \frac{PNT_i\text{-off}}{PNT_M\text{-off}}$$

dove:

$P2_i$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 2 ("PIANO NEVE TIPO");

18 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 2 ("PIANO NEVE TIPO");

PNT_i-off = indice di valutazione, relativo al Piano neve tipo, attribuito all'offerta presa in esame;

PNT_M-off = maggior indice di valutazione, relativo al Piano neve tipo, tra quelli attribuiti alle offerte presentate ed ammesse alla gara.

3) IMPEGNI DEL FORNITORE

Il concorrente può impegnarsi, mediante indicazione numerica delle quantità offerte, ad aumentare le quantità minime indicate in capitolato.

Per ciascun punteggio, gli impegni sono singoli e valutati separatamente:

<u>3.a) Mezzi sgombera neve</u>

Il concorrente può impegnarsi, mediante indicazione numerica dei mezzi sgombraneve utilizzati per l'attività al km di rete stradale lineare offerti, suddivisi nelle categorie indicate nel modello offerta tecnica, allegato 6 al presente disciplinare, ad aumentare le quantità minime indicate all'articolo 5.4 del Capitolato.

Il punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente al predetto elemento di valutazione 3.a risulta dall'applicazione della seguente equazione:

$\mathbf{P3a_i = P3a1_i + P3a2_i + P3a3_i + P3a4_i}$

dove le componenti P3a(x) vengono di seguito definite e valorizzate.

3.a.1 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 0,5 e 2,5 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 0,67 (numero minimo mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta montana moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 0,5 e il valore massimo di 1 (numero massimo di mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta montana moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 2,5.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente iesimo sarà pertanto:

$P3a1_i = 6{,}06 * (Mn/km)_{AVM_i} - 3{,}56$

Dove

$P3a1_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Mn/km)_{AVM_i}$ è il numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta montana offerto dal concorrente i-esimo, nell'offerta presa in esame, moltiplicato per 10.

Per valori di $(Mn/km)_{AVM_i}$ minori o uguali a 0,67, il valore di $(Mn/km)_{AVM_i}$ viene posto pari a 0,67 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 0,5.

Per valori di $(Mn/km)_{AVM_i}$ maggiori o uguali ad 1, il punteggio attribuito sarà pari a 2,5.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà il "numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare offerto per area vasta montana moltiplicato per 10" nell'apposita casella relativa, campo [1] del modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Mn/km)_{AVM_i}$

3.a.2 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 0,5 e 2,5 punti

riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 0,5 (numero minimo mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta di pianura moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 0,5 e il valore massimo di 0,8 (numero massimo di mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta di pianura moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 2,5.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente iesimo sarà pertanto:

$P3a2_i = 6,66 * (Mn/km)_{AVP_i} * -2,83$

Dove

$P3a2_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Mn/km)_{AVP_i}$ è il numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta di pianura offerto dal concorrente i-esimo, nell'offerta presa in esame, moltiplicato per 10

Per valori di $(Mn/km)_{AVP_i}$ minori o uguali a 0,5 il valore di $(Mn/km)_{AVP_i}$ viene posto pari a 0,5 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 0,5.

Per valori di $(Mn/km)_{AVP_i}$ maggiori o uguali a 0,8 il punteggio attribuito sarà pari a 2,5.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà il "numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta di pianura offerto, moltiplicato per 10" nell'apposita casella relativa, campo [2] del modello offerta tecnica, allagato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Mn/km)_{AVP_i}$

3.a.3 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 0,5 e 2,5 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 1,25 (numero minimo mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area ridotta urbana moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 0,5 e il valore massimo di 2 (numero massimo di mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area ridotta urbana moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 2,5.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente i-esimo sarà pertanto:

$P3a3_i = 2,66 * (Mn/km)_{ARU_i} - 2,83$

Dove

$P3a3_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Mn/km)_{ARU_i}$ è il numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare di area ridotta urbana offerto dal concorrente i-esimo, nell'offerta presa in esame, moltiplicato per 10.

Per valori di $(Mn/km)_{ARU_i}$ minori o uguali a 1,25 il valore di $(Mn/km)_{ARU_i}$ viene posto pari a 1,25 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 0,5.

Per valori di $(Mn/km)_{ARU_i}$ maggiori o uguali a 2 il punteggio attribuito sarà pari a 2,5.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà il "numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare offerto per area ridotta urbana moltiplicato per 10" nell'apposita casella relativa, campo [3] del modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Mn/km)_{ARU_i}$

3.a.4 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 0,5 e 2,5 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 0,67 (numero minimo mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area ridotta extraurbana moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 0,5 e il valore massimo di 1 (numero massimo di mezzi sgombraneve al km di

rete lineare per area ridotta extraurbana moltiplicato per 10) a cui corrisponderà il punteggio di 2,5.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente i-esimo sarà pertanto:

$P3a4_i$= 6,06 * $(Mn/km)_{ARE_i}$ -3,56

Dove

$P3a4_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Mn/km)_{ARE_i}$ è il numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare di area ridotta extraurbana offerto dal concorrente i-esimo, nell'offerta presa in esame, moltiplicato per 10.

Per valori di $(Mn/km)_{ARE_i}$ minori o uguali a 0,67 il valore di $(Mn/km)_{ARU_i}$ viene posto pari a 0,67 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 0,5.

Per valori di $(Mn/km)_{ARE_i}$ maggiori o uguali a 1 il punteggio attribuito sarà pari a 2,5.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà il "numero di mezzi sgombraneve al km di rete lineare offerto per area ridotta extraurbana moltiplicato per 10" nell'apposita casella relativa, campo [4] del modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Mn/km)_{ARE_i}$.

3.b) Mezzi spargisale

Il concorrente può impegnarsi, mediante indicazione numerica dei mezzi spargisale utilizzati per l'attività al km di rete stradale lineare offerti, suddivisi nelle categorie indicate nel modello offerta tecnica, allegato 6 al presente disciplinare, ad aumentare le quantità minime indicate all'articolo 5.4 del Capitolato.

Il punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente al predetto elemento di valutazione 3b viene attribuito secondo la seguente equazione:

$P3b_i = P3b1_i + P3b2_i + P3b3_i$

dove le componenti P3b(x) vengono di seguito definite e valorizzate:

3.b.1 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 0,5 e 1,5 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 1,25 (numero minimo mezzi spargisale al km di rete lineare per area vasta montana moltiplicato per 100) a cui corrisponderà il punteggio di 0,5 e il valore massimo di 2,5 (numero massimo di mezzi sgombraneve al km di rete lineare per area vasta montana moltiplicato per 100) a cui corrisponderà il punteggio di 1,5.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente i-esimo sarà pertanto:

$P3b1_i$= 0,8* $(Ms/km)_{AVM_i}$ – 0,5

Dove

$P3b1_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Ms/km)_{AVM_i}$ è il numero di mezzi spargisale al km di rete lineare per la rete di area vasta montana offerto, nell'offerta presa in esame, dal concorrente i-esimo moltiplicato per 100.

Per valori di $(Ms/km)_{AVM_i}$ minori o uguali a 1,25 il valore di $(Ms/km)_{AVM_i}$ viene posto pari a 1,25 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 0,5.

Per valori di $(Ms/km)_{AVM_i}$ maggiori o uguali a 2,5 il punteggio attribuito sarà pari a 1,5.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà il "numero di mezzi spargisale al km di rete lineare offerto per area vasta montana moltiplicato per 100" nell'apposita casella relativa, campo [5] del modello offerta

tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Ms/km)_{AVM_i}$

3.b.2 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 0,5 e 1,5 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 0,83 (numero minimo mezzi spargisale al km per area vasta di pianura moltiplicato per 100) a cui corrisponderà il punteggio di 0,5 e il valore massimo di 1,67 (numero massimo di mezzi spargisale al km per area vasta di pianura moltiplicato per 100) a cui corrisponderà il punteggio di 1,5.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente i-esimo sarà pertanto:

$P3b2_i=1,19 * (Ms/km)_{AVP_i} - 0,49$

Dove

$P3b2_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Ms/km)_{AVP_i}$ è il numero di mezzi spargisale al km di rete lineare per la rete di area vasta di pianura offerto, nell'offerta presa in esame, dal concorrente i-esimo moltiplicato per 100.

Per valori di $(Ms/km)_{AVP_i}$ minori o uguali a 0,83 il valore di $(Ms/km)_{AVP_i}$ viene posto pari a 0,83 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 0,5.

Per valori di $(Ms/km)_{AVP_i}$ maggiori o uguali a 1,67 il punteggio attribuito sarà pari a 1,5.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà il "numero di mezzi spargisale al km di rete lineare offerto per area vasta di pianura moltiplicato per 100" nell'apposita casella relativa, campo [6] del modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Ms/km)_{AVP_i}$

3.b.3 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 1 e 3 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 2,5 (numero minimo mezzi spargisale al km di rete lineare per area ridotta moltiplicato per 100) a cui corrisponderà il punteggio di 1 e il valore massimo di 5 (numero massimo di mezzi spargisale al km di rete lineare per area ridotta moltiplicato per 100) a cui corrisponderà il punteggio di 3.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente i-esimo sarà pertanto

$P3b3_i= 0,8 * (Ms/km)_{AR_i} - 1$

Dove

$P3b3_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Ms/km)_{AR_i}$ è il numero di mezzi spargisale al km di rete lineare per la rete di area ridotta offerto, nell'offerta presa in esame, dal concorrente i-esimo moltiplicato per 100.

Per valori di $(Ms/km)_{AR_i}$ minori o uguali a 2,5 il valore di $(Ms/km)_{AR_i}$ viene posto pari a 2,5 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 1.

Per valori di $(Ms/km)_{AR_i}$ maggiori o uguali a 5 il punteggio attribuito sarà pari a 3.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà il "numero di mezzi spargisale al km di rete lineare offerto per area ridotta moltiplicato per 100" nell'apposita casella relativa, campo [7] del modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Ms/km)_{AR_i}$.

3.c) Quantità materiale antigelivo

Il concorrente può impegnarsi, mediante indicazione numerica delle quantità di materiale antigelivo NaCl

offerto come scorta minima garantita al km di rete stradale lineare suddivisa nelle categorie indicate nel modello offerta tecnica, allegato 6 al presente disciplinare, ad aumentare le quantità minime indicate all'articolo 5.1.3 del Capitolato.

Il punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente al predetto elemento di valutazione 3c viene attribuito secondo la seguente equazione:

$P3c_i = P3c1_i + P3c2_i$

dove le componenti P3c(x) vengono di seguito definite e valorizzate:

3.c.1 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 1 e 3 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 2 (tonnellate minime di NaCl al km di rete lineare da garantire per l'ambito territoriale di area vasta) a cui corrisponderà il punteggio di 1 e il valore massimo di 3 (tonnellate massime di NaCl al km di rete lineare da garantire per l'ambito territoriale di area vasta) a cui corrisponderà il punteggio di 3.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente i-esimo sarà pertanto:

$P3c1_i = 2 * (Ts/km)_{AV_i} - 3$

Dove

$P3c1_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Ts/km)_{AV_i}$ sono le tonnellate di NaCl al km di rete lineare offerte, nell'offerta presa in esame, come scorta minima garantita dal concorrente i-esimo per l'ambito territoriale di area vasta.

Per valori di $(Ts/km)_{AV_i}$ minori o uguali a 2 il valore di $(Ts/km)_{AV_i}$ viene posto pari a 2 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 1.

Per valori di $(Ts/km)_{AV_i}$ maggiori o uguali a 3 il punteggio attribuito sarà pari a 3.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà le "tonnellate di NaCl al km di rete lineare di area vasta da garantire" offerte nell'apposita casella relativa, campo [8] del modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Ts/km)_{AV_i}$.

3.c.2 L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di un punteggio variabile tra 1 e 3 punti riparametrando il valore offerto sulla base di un'interpolazione lineare tra il valore minimo di 5 (tonnellate minime di NaCl al km di rete lineare da garantire per l'ambito territoriale di area ridotta) a cui corrisponderà il punteggio di 1 e il valore massimo di 7 (tonnellate massime di NaCl al km di rete lineare da garantire per l'ambito territoriale di area ridotta) a cui corrisponderà il punteggio di 3.

Il Punteggio sulla base dell'offerta del concorrente i-esimo sarà pertanto:

$P3c2_i = 1 * (Ts/km)_{AR_i} - 4$

Dove

$P3c2_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo approssimato alla seconda cifra decimale

$(Ts/km)_{AR_i}$ sono le tonnellate di NaCl al km di rete lineare offerte, nell'offerta presa in esame, come scorta minima garantita dal concorrente i-esimo per l'ambito territoriale di area ridotta.

Per valori di $(Ts/km)_{AR_i}$ minori o uguali a 5 il valore di $(Ts/km)_{AR_i}$ viene posto pari a 5 che diviene obbligo contrattuale ed il punteggio attribuito è 1.

Per valori di $(Ts/km)_{AR_i}$ maggiori o uguali a 7 il punteggio attribuito sarà pari a 3.

Il concorrente, in offerta tecnica, indicherà le "tonnellate di NaCl al km di rete lineare di area ridotta da garantire" offerte nell'apposita casella relativa, campo [9] del modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, attraverso il numero $(Ts/km)_{AR_i}$.

4) SERVIZI MIGLIORATIVI

Il concorrente dovrà redigere una Relazione descrittiva, denominata Relazione "SERVIZI MIGLIORATIVI", individuando e descrivendo servizi migliorativi oltre a quelli già indicati nel Capitolato e nella documentazione di gara coerenti con l'obbiettivo del capitolato stesso.

Detta Relazione dovrà essere articolata a scelta del concorrente, ma dovrà al minimo contenere informazioni relative alla struttura e al personale dedicato ai servizi migliorativi (specificando eventuali differenze di qualifiche del personale utilizzato), alle attrezzature e ai mezzi dedicati e dovrà descrivere le attività, le risorse, le logiche, le modalità e le procedure con cui il concorrente intende svolgere servizi migliorativi nel rispetto della buona tecnica e della normativa cogente.

La Relazione potrà essere composta da un numero di cartelle (fogli fronte/retro) - (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm. dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10) coerenti con quanto proposto e comunque non superiore a 5.

La Commissione giudicatrice valuterà i servizi migliorativi in funzione dei seguenti criteri:

1) struttura e personale dedicato ai servizi migliorativi;
2) attrezzature e mezzi dedicati ai servizi;
3) miglioramento delle prestazioni indotte dai servizi migliorativi;
4) ogni altro fattore presente nel documento e meritevole di valutazione.

La valutazione della Relazione "SERVIZI MIGLIORATIVI" avverrà con le modalità definite nella Tabella 4 dell'Allegato 8 del presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà l'indice SMi attribuito dalla commissione a ogni concorrente.

I servizi migliorativi offerti da ogni concorrente verranno quindi valutati, tramite il suddetto indice SM_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti alle altre concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P4_i = 5 * \frac{SM_i\text{-off}}{SM_M\text{-off}}$$

dove:

$P4_i$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 4 (Relazione "SERVIZI MIGLIORATIVI");

5 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 4 ("SERVIZI MIGLIORATIVI");

SM_i-off = indice di valutazione, relativo ai servizi migliorativi, attribuito all'offerta presa in esame;

SM_M-off = maggior indice di valutazione, relativo ai servizi migliorativi offerti, tra quelli attribuiti alle offerte presentate ed ammesse alla gara.

5) MEZZI EURO 5

Il concorrente può spuntare il relativo riquadro campo [10] nel modello offerta tecnica, allegato 6 al presente Disciplinare, dichiarando, mediante la spunta, di disporre almeno del 20% dei mezzi sgombraneve e spargisale classificati come di categoria Euro 5 o superiori.

6) IMPRESA CERTIFICATA

Il concorrente può spuntare il relativo riquadro campo [11] nel modello offerta tecnica, allegato 6 al presente disciplinare, dichiarando, mediante la spunta, di essere certificato ISO 50001 e/o Emas e/o altra tipologia di certificazione "ambientale" equivalente.

b) criteri relativi all'offerta economica e metodo di attribuzione del punteggio

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, di tipo Q "quantitativo", i cui punteggi, pure indicati, vengono attribuiti sulla base di equazioni di seguito specificate:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1) PREZZO SPECIFICO per "CA, COMPENSO FISSO PER SERVIZIO SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO"	10,5
2) PREZZO SPECIFICO per "CB, canone annuale per il SERVIZIO SGOMBRANEVE"	7,5
3) PREZZO SPECIFICO per CC, "canone annuale per il SERVIZIO ANTIGHIACCIO"	7,5
4) PREZZO SPECIFICO per CD, "canone annuale per forniture stese"	4,5
TOTALE MERITO ECONOMICO	30

La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante assegnazione di punteggi con le metodologie di seguito esposte.

1) PREZZO SPECIFICO per "CA, COMPENSO FISSO PER SERVIZIO SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO"

Il canone contrattuale annuale per il compenso fisso per servizio sgombraneve ed antighiaccio è calcolato come da art. 9.1 del Capitolato che viene valutato nel presente criterio.

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare al Prezzo specifico del compenso fisso per servizio sgombraneve ed antighiaccio, espresso in Euro/km di rete lineare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell'1% rispetto al prezzo a base d'asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d'asta). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo prezzo unitario per servizio sgombraneve ed antighiaccio, denominato PA, mediante la seguente equazione:

$$PA = PAba \times (1-\%A)$$

Dove:

PA = Prezzo specifico del compenso fisso per servizio sgombraneve ed antighiaccio, pari al prezzo

predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) ribassato in sede di Offerta Economica espresso Euro/km di rete lineare con due cifre decimali (**es**. 0,01), con eventuale arrotondamento matematico;

PAba = Prezzo specifico del compenso fisso per servizio sgombraneve ed antighiaccio, a Base d'asta (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) espresso in Euro/ Km di rete lineare;

%A = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per compenso fisso per servizio sgombraneve ed antighiaccio offerto da ogni concorrente verrà quindi valutato, tramite il suddetto indice $\%A_i$ (dove il pedice "k" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P1_k = 10,5 * \frac{\%Ak\text{-}off}{\%Am\text{-}off}$$

dove:

$P1_k$ = punteggio attribuito alla kesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 1 ("PREZZO SPECIFICO PER "CA, COMPENSO FISSO PER SERVIZIO SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO");

10,5 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1 ("PREZZO SPECIFICO per "CA, COMPENSO FISSO PER SERVIZIO SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO")

%Ak-off = ribasso percentuale, relativo al compenso fisso per servizio sgombraneve ed antighiaccio, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

%Am-off = maggior ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO per "CA, COMPENSO FISSO PER SERVIZIO SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

2) PREZZO SPECIFICO per "CB, canone annuale per il SERVIZI SGOMBRANEVE"

Il canone contrattuale annuale del Servizio "SGOMBRANEVE" è calcolato come da art. 9.2 del Capitolato che viene valutato nel presente criterio.

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare al Prezzo specifico dell'ora di attività, per ogni i-esimo mezzo/attrezzatura sgombraneve e di ogni eventuale j-esima potenza, espresso in Euro/ora, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell'1% rispetto al prezzo a base d'asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d'asta). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo prezzo specifico dell'ora di attività, per ogni i-esimo mezzo/attrezzatura sgombraneve e di ogni eventuale j-esima potenza, denominato PBij, mediante la seguente equazione:

$$PBij = PBijba \times (1-\%B)$$

Dove:

PBij = Prezzo specifico dell'ora di attività per ogni i-esimo mezzo/attrezzatura sgombraneve e di ogni

eventuale j-esima potenza, pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) ribassato in sede di Offerta Economica espresso in Euro/ora con due cifre decimali (**es**. 0,01), con eventuale arrotondamento matematico;

PBijba = Prezzo specifico dell'ora di attività per ogni i-esimo mezzo/attrezzatura sgombraneve e di ogni eventuale j-esima potenza, a Base d'asta (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) espresso in Euro/ora;

%B = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per il PREZZO SPECIFICO dell'ora di attività per ogni i-esimo mezzo/attrezzatura sgombraneve e di ogni eventuale j-esima potenza offerto da ogni concorrente verrà, quindi, valutato tramite il suddetto indice %Bk (dove il pedice "k" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P2_k = 7{,}5 * \frac{\%Bk\text{-}off}{\%Bm\text{-}off}$$

dove:

$P2_k$ = punteggio attribuito alla Kesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 2 ("PREZZO SPECIFICO per "CB, canone annuale per il SERVIZI SGOMBRANEVE");

7,5 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 2 ("PREZZO SPECIFICO per "CB, canone annuale per il SERVIZIO SGOMBRANEVE");

%Bk-off = ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO per il SERVIZIO SGOMBRANEVE, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

%Bm-off = maggior ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO per il SERVIZIO SGOMBRANEVE, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

3) PREZZO SPECIFICO per CC, "canone annuale per il SERVIZIO ANTIGHIACCIO"

Il canone contrattuale annuale del Servizio "ANTIGHIACCIO" è calcolato come da art. 9.3 del Capitolato che viene valutato nel presente criterio.

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare al Prezzo specifico dell'ora di attività, per ogni i-esima modalità di spargimento e di ogni eventuale j-esima portata, espresso in Euro/ora, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell'1% rispetto al prezzo a base d'asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d'asta). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo prezzo specifico dell'ora di attività, per ogni i-esima modalità di spargimento e di ogni eventuale j-esima portata, denominato PCij, mediante la seguente equazione:

$$PCij = PCijba \times (1-\%C)$$

Dove:

PCij = Prezzo specifico dell'ora di attività per ogni i-esima modalità di spargimento e di ogni eventuale j-esima portata, pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) ribassato in sede di Offerta Economica espresso in Euro/ora con due cifre decimali (**es**. 0,01), con eventuale arrotondamento matematico;

PCijba = Prezzo specifico dell'ora di attività per ogni i-esima modalità di spargimento e di ogni eventuale j-esima portata, a Base d'asta (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) espresso in Euro/ora;

%C = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per il PREZZO SPECIFICO dell'ora di attività, per ogni i-esima modalità di spargimento e di ogni eventuale j-esima portata offerto da ogni concorrente verrà, quindi, valutato tramite il suddetto indice %Ck (dove il pedice "k" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P3_k = 7{,}5 * \frac{\%Ck\text{-}off}{\%Cm\text{-}off}$$

dove:

$P3_k$ = punteggio attribuito alla Kesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 3 ("PREZZO SPECIFICO per CC, "canone annuale per il SERVIZIO ANTIGHIACCIO");

7,5 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 3 ("PREZZO SPECIFICO per CC, "canone annuale per il SERVIZIO ANTIGHIACCIO");

%Ck-off = ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO per il SERVIZIO ANTIGHIACCIO, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

%Cm-off = maggior ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO per il SERVIZIO ANTIGHIACCIO, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

4) PREZZO SPECIFICO per CD, "canone annuale per forniture stese"

Il canone contrattuale annuale per forniture stese è calcolato come da art. 9.4 del Capitolato che viene valutato nel presente criterio.

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare al Prezzo specifico della quantità, per ogni i-esima fornitura, espresso in Euro/t, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell'1% rispetto al prezzo a base d'asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d'asta). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo prezzo specifico di ogni i-esima fornitura, denominato PDi, mediante la seguente equazione:

$$PDi = PDiba \times (1-\%D)$$

Dove:

PDi = Prezzo di ogni i-esima fornitura, pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) ribassato in sede di Offerta Economica espresso in Euro/ora con due cifre decimali (**es**. 0,01), con eventuale arrotondamento matematico;

PDiba = Prezzo specifico di ogni i-esima fornitura, a Base d'asta (rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) espresso in Euro/ora;

%D = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per la quantità di i-esima fornitura offerto da ogni concorrente verrà, quindi, valutato tramite il suddetto indice %Dk (dove il pedice "k" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara)

congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P4_k = 4,5 * \frac{\%Dk\text{-}off}{\%Dm\text{-}off}$$

dove:

$P4_k$ = punteggio attribuito alla Kesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 4 ("PREZZO SPECIFICO per CD, "canone annuale per forniture stese");

4,5 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 4 ("PREZZO SPECIFICO per CD, "canone annuale per forniture stese");

%Dk-off = ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO per forniture stese, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

%Dm-off = maggior ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO per forniture stese, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

18.1 Riparametrazione

Per tutti i lotti, conclusa la valutazione del merito tecnico la Commissione procederà:

- a sommare i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione del merito tecnico;
- a riparametrare le suddette somme nel caso in cui nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile al merito tecnico, pari a 70 punti, mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$PT_k = 70 * \frac{tec_k\text{-}off}{tec_M\text{-}off}$$

dove:

PT_k = punteggio complessivo merito tecnico attribuito alla kesima offerta presa in esame;

70 = punteggio massimo assegnabile al merito tecnico;

tec_koff = somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione del merito tecnico dell'offerta presa in esame;

tec_Moff = maggior somma (somma più alta) dei punteggi tra quelli risultanti al merito tecnico per le offerte presentate ed ammesse alla gara.

Per tutti i lotti, conclusa la valutazione del merito economico la Commissione procederà:

- a sommare i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione del merito economico;
- a riparametrare le suddette somme nel caso in cui nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile al merito economico, pari a 30 punti, mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$PE_k = 30 * \frac{ec_k\text{-}off}{ec_M\text{-}off}$$

dove:

PE_k = punteggio complessivo merito economico attribuito alla kesima offerta presa in esame;

30 = punteggio massimo assegnabile al merito economico;

ec_koff = somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione del merito economico dell'offerta presa in esame;

ec_Moff = maggior somma (somma più alta) dei punteggi tra quelli risultanti al merito economico per le

offerte presentate ed ammesse alla gara.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ .

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **20/08/2019, alle ore 11:30**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che **avverrà esclusivamente in modalità telematica** e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Trattandosi di seduta virtuale gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/_, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 24 ore prima della data fissata.

Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con l'inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Poiché l'allineamento della piattaforma SATER alle predette nuove disposizioni è attualmente in fase di sviluppo, nelle more del rilascio della funzionalità, il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale del giorno 20 agosto 2019 alle ore 11:30, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER; successivamente a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta e caricata sulla piattaforma dagli operatori economici concorrenti, senza analizzarne i contenuti e senza verificare le dichiarazioni sostitutive, assegnando a tutti i concorrenti lo stato "ammesso con riserva", al solo fine di poter accedere alle buste "offerta tecnica" e poi "offerta economica" per avviare la fase di valutazione tecnico-economica di tutte le offerte pervenute. Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa" e si procederà con le fasi di valutazioni successive come di seguito descritte.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, c. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sulla piattaforma SATER e sul profilo di committente, al link http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione, la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, c. 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Successivamente all'ammissione con riserva di cui al precedente punto 19, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica virtuale procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e relativi allegati, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'assegnazione dei relativi punteggi e, successivamente, alla loro riparametrazione secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.1.

In seduta pubblica virtuale, poi, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18, e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

La stazione appaltante procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per la componente economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per la componente economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica virtuale dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, come modificato dalla l. n. 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che, in ossequio alla prevalente giurisprudenza, il punteggio preso in considerazione ai fini dell'anomalia sarà quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dalla riparametrazione di cui al paragrafo 18.1.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa: qualora risulti anomala e, dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione di chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare con idonea documentazione l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 15.4.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata i chiarimenti forniti dall'offerente e, ove li ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, c. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con i chiarimenti, risultino nel complesso inaffidabili e la procedura prosegue ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTA NELLA BUSTA A

Successivamente alla verifica dell'anomalia il Seggio di gara:

a) aprirà la busta della documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare e relativi allegati, che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del precedente paragrafo 6 e

che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 8 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016), esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sul SATER e delle dichiarazioni integrative ivi allegate. Il controllo della documentazione amministrativa è esteso all'1% a campione – arrotondato all'unità superiore - dei concorrenti di ogni singolo lotto;

b) attiverà la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente paragrafo 14, ricorrendone i presupposti;

c) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all'art. 76, c. 5, del Codice.

Qualora la Commissione non rilevi, invece, la presenza di offerte anormalmente basse, dispone, a seguire della seduta pubblica di apertura delle offerte economica l'apertura della "BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", del miglior offerente non anomalo primo e di un campione pari all' 1% dei concorrenti di ogni singolo lotto e ad eseguire le attività di cui alle sopracitate lettere dalla a) alla c).

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente paragrafo 8 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono, quindi, invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti, potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLE CONVENZIONI

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, in seduta pubblica virtuale comunicherà il relativo esito e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al soggetto competente tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola

offerta valida e congrua.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice, richiede all'aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1, del Codice, aggiudica l'appalto: l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, qualora non effettuata precedentemente.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, aggiudicando, quindi, al secondo graduato, previa verifica nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-bis e c 4 ter, 89 e 92, c. 3, del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel testo vigente (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini, previsti dall'art. 92, c. 2 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula delle convenzioni anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalle medesime laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4, del citato decreto.

Gli operatori economici che presteranno servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Le convenzioni, ai sensi dell'art. 32, c. 9, del Codice non potranno essere stipulate prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c.

8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo, nonché dall'art. 21 dello schema di convenzione approvato con la determinazione a contrattare.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione l'aggiudicatario dovrà esibire:

- una copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio;
- una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi, persone o cose, a copertura dei rischi connessi alle attività svolte, per un massimale non inferiore all'importo di aggiudicazione, a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, da mantenersi per l'intera durata della Convenzione e di ogni OF, pena risoluzione di diritto.

Le convenzioni saranno stipulate nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, c. 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando nonché dell'esito di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216, c. 11, del Codice nonché del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di appalto suddiviso in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 1984,67 (millenovecentottaquattro/67): la stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione delle convenzioni è

competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei contratti . I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") nel testo vigente.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna – u.o. Segreteria generale e appalti, presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

27. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, c. 2 bis L.n. 241/1990 e 32, c. 4, del Codice, il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Il Rup
Responsabile del Servizio
Progettazioni Costruzioni e Manutenzione Strade
della Città metropolitana di Bologna
Ing. Barbara Luchetti
(documento firmato digitalmente)